

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019

Informativa per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

Spett.le Impresa,

l'art. 18 della Legge n. 580/1993, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 23/2012, prevede che siano tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

L'importo dovuto per il 2019 è determinato con nota MiSE del 21 dicembre 2018, in attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 10 della L. n. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016. Le modalità di determinazione del diritto annuale 2019 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'art. 28, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014.

1. QUANDO E COME SI VERSA IL DIRITTO ANNUALE

Il versamento del diritto va eseguito nel termine previsto per il versamento del primo acconto **delle imposte sui redditi** e quindi entro il

1 luglio 2019

oppure

entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%¹ a titolo di interesse corrispettivo, scegliendo di pagare tramite:

- **Modello di pagamento F24²**, compilato come nella tabella seguente:

[illegible]

- oppure online con **PagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm> (si calcola e si paga online).

È possibile pagare il diritto annuale anche compensando il versamento con altri crediti tributari o previdenziali.

In caso di **trasferimento della sede da una provincia ad un'altra**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale la sede è iscritta al **1° gennaio 2019**.

Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24 on line³.

¹ Art. 8 del D.M. n. 359/2001.

² Come compilare correttamente il Mod. F24:

- riportare negli appositi spazi il codice fiscale, NON LA PARTITA IVA, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Mod. F24 nello spazio riservato al “Codice ente/codice comune” la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Verona è: **VR**);
- indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: **3850**) e l'anno cui si riferisce il versamento (**2019**);
- indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio “Importi a debito versati”; se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento.

³ www.agenziaentrate.gov.it



2. QUANTO SI VERSA

Gli importi del **diritto annuale 2019**, determinati con la riduzione del 50% prevista dall'art. 28, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, sono stati successivamente aumentati del 20% con Decreto del MiSE del 22/05/2017, per il finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10 della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, gli importi sono i seguenti:

- **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:** versano un diritto fisso di **€ 120,00** per la sede e di **€ 24,00** per ciascuna unità locale;
- **tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:** il diritto annuale da versare si calcola applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2018 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2019 prendendo gli importi dai rigli specificati nella nota del MiSE n. 19230 del 03/03/2009 disponibile sul nostro sito: www.vr.camcom.it alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Normativa".

ALIQUOTE IN BASE AL FATTURATO

SCAGLIONI DI FATTURATO		MISURE FISSE E ALIQUOTE %
da 0,00 euro	fino a 100.000,00 euro	€ 200,00 (misura fissa <u>nazionale</u>)*
oltre 100.000,00 euro	fino a 250.000,00 euro	0,015%
oltre 250.000,00 euro	fino a 500.000,00 euro	0,013%
oltre 500.000,00 euro	fino a 1.000.000,00 euro	0,010%
oltre 1.000.000,00 euro	fino a 10.000.000,00 euro	0,009%
oltre 10.000.000,00 euro	fino a 35.000.000,00 euro	0,005%
oltre 35.000.000,00 euro	fino a 50.000.000,00 euro	0,003%
oltre 50.000.000,00 euro		0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000)**

* Le imprese che si trovano nel **primo scaglione di fatturato** versano l'importo minimo che, **ridotto del 50% e aumentato del 20%, è pari a € 120,00**.

** **Dal secondo scaglione in poi** le imprese pagano in base al fatturato, con l'applicazione delle aliquote della tabella sovrastante, fino ad un massimo che, **ridotto del 50% e aumentato del 20%, è pari ad € 24.000,00**.

3. UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali e sedi secondarie devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, in base agli importi sanciti dal MiSE, **fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità locale** (importo già comprensivo dell'aumento del 20% autorizzato dal Ministero).

(Si consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio dove si trovano le unità locali per verificare se tali Camere hanno la maggiorazione dell'importo del diritto annuale).

Le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale o la sede secondaria, **un diritto di € 66,00** (importo già comprensivo dell'aumento del 20% autorizzato dal Ministero).

L'arrotondamento va effettuato solo al termine del calcolo dell'importo dovuto, quindi dopo aver applicato la riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%.



4. COME SI CALCOLA L'ARROTONDAMENTO

Per effettuare correttamente il calcolo del diritto, si invita a consultare la Nota MiSE. n. 19230 del 03/03/2009, www.vr.camcom.it alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale – Normativa". Infatti, si ricorda che **va arrotondato all'unità di euro soltanto l'importo finale** (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), mentre **nei passaggi intermedi di calcolo bisogna mantenere 5 decimali dopo la virgola**, con l'eccezione del versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, il cui importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

5. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di irregolare od omesso versamento si applicherà una sanzione dal 10% al 100% del diritto dovuto⁴, salvo che l'impresa non abbia provveduto alla regolarizzazione del pagamento ricorrendo al "ravvedimento operoso"⁵ che dovrà essere effettuato entro un anno dalla scadenza del termine ordinario. Per il calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale 2019, consultare il sito www.vr.camcom.it alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Ravvedimento operoso".

Si ricorda inoltre che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione "Pratiche Semplici" del sito www.registroimprese.it).

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

Sito web: www.vr.camcom.it – Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale.

Ufficio Diritto Annuale: Verona, Corso Porta Nuova 96 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15; il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30). Tel. 0458085825 – 707/720/721 – fax 0458085789.

E-mail: dirittoannuale@vr.camcom.it; p.e.c.: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

AVVISO IMPORTANTE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

*Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.***

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più consultare il sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cesare Veneri)

⁴ D.M. n. 54/2005.

⁵ Art. 6 del D.M. n. 54/2005 e Circ. n. 62417 del 30/12/2008.